

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

n. 3

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 22 agosto al 10 settembre 1992)

INDICE

BOSO ed altri: sulla legittimità della legge 9 dicembre 1991, n. 24, della provincia autonoma di Trento, concernente «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia» (4-00699) (risp. COSTA, <i>ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali</i>)	Pag. 35	<i>portafoglio per il coordinamento della protezione civile</i>	Pag. 44
CONDARCURI, FAGNI: sulla decisione di spostare l'arrivo del treno n. 872 Reggio Calabria-Roma dalla stazione Roma-Termini alla stazione Roma-Ostiense (4-00075) (risp. TESINI, <i>ministro dei trasporti</i>)	39	LIBERATORI, BETTONI BRANDANI: sull'ammodernamento della linee ferroviarie Sinalunga-Arezzo e Arezzo-Stia (4-00167) (risp. TESINI, <i>ministro dei trasporti</i>)	44
DELL'OSSO ed altri: sull'assegnazione del dottor Varanelli al Provveditorato agli studi di Potenza (4-00522) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	40	LOPEZ ed altri: per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Roma-Napoli (4-00152) (risp. TESINI, <i>ministro dei trasporti</i>)	47
GRAZIANI, FAVILLA: sulla necessità di un provvedimento legislativo a favore delle zone della Lucchesia colpite dall'alluvione (4-00344) (risp. FACCHIANO, <i>ministro senza</i>		SPERONI: sull'opportunità di dotare le Ferrovie dello Stato di un tesserino plastificato, come quello in uso presso le Ferrovie Nord di Milano, in luogo delle CLC (carte di libera circolazione) in similpelle (4-00010) (risp. TESINI, <i>ministro dei trasporti</i>)	49
		ZITO: sulla decisione di spostare l'arrivo del treno n. 872 Reggio Calabria-Roma dalla stazione Roma-Termini alla stazione Roma-Ostiense (4-00181) (risp. TESINI, <i>ministro dei trasporti</i>)	49

BOSO, SCAGLIONE, MANARA, PERCIVALLE, LEONI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che ormai da troppi anni la provincia autonoma di Trento nella materia venatoria sta seguendo, sia sul piano legislativo sia su quello amministrativo e gestionale, una linea di condotta che appare obiettivamente andare in netto contrasto o quantomeno in dispregio dei principi informatori della legislazione nazionale;

che la distanza che si è venuta a creare tra il quadro normativo e organizzativo che disciplina la gestione della caccia nella provincia di Trento, per i sistemi normativi adottati ed i criteri interpretativi prescelti a livello amministrativo, che vanno ben di là dei pur ampi limiti di competenza e decisione anche esclusiva prevista dallo statuto di autonomia, involge ormai la questione dei limiti di tale autonomia, la quale deve pur svolgersi entro i confini della sovranità nazionale;

che la questione è oltremodo attuale, in particolare perchè, mentre a livello nazionale il quadro delle forze rappresentate in Parlamento si va facendo sempre più ampio e apportatore di novità, l'intera struttura pubblica provinciale è da decenni e tuttora di fatto «occupata» da un solo partito (e dai suoi occasionali alleati) che ne controlla le determinazioni sia a livello legislativo che a livello amministrativo;

che, per quanto concerne nello specifico la materia venatoria, si rileva:

che, con la legge di riforma della caccia del 27 dicembre 1977, n. 968, il Parlamento introdusse novità di grande respiro nell'organizzazione della materia venatoria;

che, in particolare, per quel che qui interessa, vennero espressamente abrogate «le concessioni in atto delle riserve di caccia», rinnovabili per una sola volta «e comunque per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge», sostituendo tale istituto con diverse e più moderne forme di organizzazione;

che si dava termine di un anno alle regioni per adeguarsi alla nuova normativa (articolo 34);

che con un evidente *escamotage* legislativo, la provincia di Trento - ove già con legge regionale 7 giugno 1964, n. 30, era stato costituito in riserva l'intero territorio delle due province di Trento e Bolzano e ne era stata affidata la gestione in concessione alla Federazione italiana della caccia - emanò la legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 56, che manteneva in vigore nel territorio provinciale il Testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, abrogato dalla legge n. 968 del 1977 ed il regime riservistico e concessorio che ne costituiva la struttura di base, fino all'approvazione di una legge organica di riforma. Tale legge provinciale di riforma si è fatta attendere per oltre 13 anni ed è stata recentemente approvata (legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24), ma facendo propria ancora una volta il regime riservistico e concessorio espressamente abolito dalla legge nazionale di riforma;

che in sè la scelta legislativa potrebbe esprimere anche una propria valenza positiva in termini di opportunità. Ma quel che non può negarsi è che alla stessa sia per contro sotteso un evidente interesse a mantenere invariato il quadro di interessi politici, economici e più generalmente di potere che legano a doppio filo la sezione provinciale della Federazione italiana della caccia alla attuale amministrazione;

che tale aspetto è reso macroscopicamente evidente dalle scelte normative adottate a suo tempo e confermate anche dalla nuova legge, circa i documenti che legittimano il cittadino all'esercizio della caccia;

che a norma della legge nazionale n. 968 del 1977, come del resto anche secondo il disposto della recente legge nazionale di riforma dell'11 febbraio 1992, n. 157, l'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il 18° anno di età, abbia versato la tassa di concessione regionale e sia munito di licenza di porto d'armi ad uso caccia, di assicurazione e del tesserino venatorio rilasciato gratuitamente dalla regione di appartenenza;

che, secondo le norme provinciali in vigore, è invece necessario l'ottenimento di un «permesso del concessionario» (inesistente a livello nazionale), rilasciato dalla sezione provinciale della Federazione italiana della caccia dietro il versamento alla stessa, da parte della sezione cacciatori della riserva venatoria interessata, di ingenti contributi;

che tali contributi, nell'ordine spesso di decine di milioni annui per ciascuna sezione corrispondente ad una riserva venatoria comunale (e le riserve in regione sono oltre 200!), è calcolato dalla stessa Federcaccia con criteri prettamente imprenditoriali, sulla base della estensione della riserva (cosiddetto «ettaraggio») e della presenza di fauna nobile (cosiddetto «coefficiente di redditività»); siamo in sostanza di fronte ad una vera e propria «vendita» degli animali ai cacciatori! Vendita che praltro non viene eseguita dallo Stato, al cui patrimonio indisponibile la fauna appartiene, ma da una associazione venatoria che pur maggioritaria ha assunto mera personalità giuridica di diritto privato in seguito al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978. Va aggiunto, ma ciò sarà oggetto di specifica diversa interrogazione, che la Federcaccia già gode di contributi provinciali annui fissi per l'«appalto» del servizio di sorveglianza venatoria nell'ordine di diverse centinaia di milioni. Si comprende come il mantenimento di una tale situazione e la preservazione degli interessi politico-economici ad essa legati possa aver suggerito di non adeguarsi ai principi delle leggi nazionali di riforma, che avrebbero inciso sul monopolio locale della sezione provinciale della Federcaccia (da anni presieduta dal senatore Bruno Kessler, fino alla sua recente scomparsa);

che si scontravano in particolare con detti interessi l'abolizione delle concessioni e quindi del descritto «permesso del concessionario» e la sua sostituzione con un «tesserino» regionale da rilasciarsi gratuitamente; è evidente che aderendo alla normativa nazionale i cittadini cacciatori avrebbero potuto esercitare la propria attività facendo riferimento (sia dal punto di vista autorizzativo che contributivo) all'ente regione o provincia anzichè alla Federcaccia;

che l'*escamotage* interpretativo adottato dalla provincia di Trento ha dell'incredibile; per non apparire formalmente in violazione della norma istitutiva del tesserino (articolo 8 della legge n. 968 del 1977, ora

articolo 12 della legge n. 157 del 1992), la provincia da qualche anno ha adottato la prassi di rilasciare (bensì) il tesserino provinciale a chi ne faccia richiesta, ma di dichiararlo «non valido per l'esercizio della caccia in provincia di Trento». In sostanza, forzando a dismisura l'interpretazione normativa, la provincia autonoma di Trento rilascia un'autorizzazione a valere sull'intero territorio della Repubblica escluso l'ambito territoriale della provincia stessa;

che è di per sé palese che tale pratica amministrativa si pone al di fuori di qualsiasi logica costituzionale inerente i reciproci limiti di potestà tra lo Stato e gli enti territoriali minori;

che quel che doveva essere una attribuzione autonomistica alla provincia si trasforma in una indebita e palesemente artificiosa interferenza della amministrazione provinciale sia nella amministrazione statale sia nell'amministrazione delle altre province e regioni, per giunta del tutto scollegata dagli interessi pubblici locali;

che è altrettanto palese - ciò che è più grave - che tale forzatura interpretativa ha in realtà l'unico scopo di mantenere in essere l'assetto di rapporti ed interessi economico-politici sin qui imperante,

per tutto quanto sopra, gli interroganti chiedono di sapere:

se non si ritenga opportuno sentire il presidente della giunta provinciale di Trento e il competente assessore provinciale al territorio, ambiente e foreste in merito alle modalità con le quali è stato deciso di dichiarare il tesserino venatorio provinciale «non valido per l'esercizio della caccia in provincia di Trento»;

se non si ritenga opportuno sentire altresì i rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale che lo richiedano, in merito alla situazione della gestione della caccia nell'ambito della provincia di Trento;

se non si ritenga opportuno, all'esito di tali incontri, valutare l'opportunità di proporre sul punto segnalato il conflitto di attribuzioni tra lo Stato e la provincia autonoma di Trento, sia in relazione agli indicati atti dei rispettivi organi legislativi sia degli organi amministrativi (Ministro dell'ambiente, assessorato provinciale di Trento per il territorio, ambiente e foreste) dinanzi alla Corte costituzionale.

(4-00699)

(23 luglio 1992)

RISPOSTA. - L'interrogazione alla quale si risponde per delega del Presidente del Consiglio pone il problema della legittimità della legge della provincia autonoma di Trento 9 dicembre 1991, n. 24, concernente: «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia», relativamente al regime riservistico (riserva di diritto) ed alla disciplina del regolamento e della gestione della caccia nelle riserve stesse, rispetto alla legge statale 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio».

Si osserva preliminarmente che la materia venatoria, ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 8, n. 15) dello statuto regionale del Trentino-Alto Adige (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670) rientra nella competenza legislativa primaria della provincia autonoma

di Trento, che potrà esercitare la potestà di adeguamento della propria legislazione ai principi ed alle norme stabilite nella legge n. 157 del 1992 entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della legge stessa, restando nel frattempo applicabili le disposizioni legislative regionali o provinciali preesistenti.

Come è noto, infatti, il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1992, n. 266 (norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento) ha disciplinato gli effetti del sopravvenire di una legge statale recante nuovi principi (per la competenza primaria solo principi di riforme economico-sociali) attribuendo al legislatore regionale o provinciale il compito di provvedere all'adeguamento della propria legislazione, fermo restando il controllo della Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 97 dello statuto speciale.

La soluzione del permanere in vigore *medio tempore* della normativa da adeguarsi appare equilibrata e rispettosa della autonomia ed evita il succedersi di tre assetti normativi nell'arco di un breve periodo di tempo.

Nel caso di specie, pertanto, il Governo non può esercitare legittimamente alcuna impugnazione dinanzi alla Corte costituzionale.

Nel merito dei quesiti posti sul regime riservistico della caccia e sulla non validità nella provincia di Trento dei tesserini venatori rilasciati da altre regioni, si osserva che tali istituti, orientati verso la realizzazione delle finalità pubblicistiche connesse alla protezione della fauna selvatica quale patrimonio indisponibile dello Stato, garantendo il legame tra cacciatore e territorio, anticipano per certi versi i principi ispiratori della legge n. 157 del 1992.

La normativa provinciale costituisce, infatti, il territorio della provincia autonoma di Trento, ai fini dell'esercizio della caccia, in riserva di diritto, la cui gestione è affidata da un ente avente personalità giuridica che rilascia, agli iscritti ed ai non iscritti, il permesso di caccia subordinatamente al versamento di un contributo per le spese di gestione e vigilanza della riserva.

Il suddetto sistema, la cui legittimità è stata recentemente confermata anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 454 del 1991), sulla base della configurazione non rigida dei limiti posti dalla normativa statale di riforma economico-sociale, non appare in contrasto con le norme fondamentali statali che riguardano esclusivamente l'appartenenza della fauna al patrimonio indisponibile dello Stato e l'affievolimento del diritto di caccia rispetto alla conservazione del patrimonio faunistico.

Tali finalità possono rinvenirsi, anche nel regime riservistico in relazione alla preminente tutela della zona faunistica alpina, in considerazione della quale la stessa legge n. 157 del 1992 (articolo 11) ha previsto una particolare competenza normativa per gli enti interessati. Si rammenta inoltre che l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1992, n. 267 (norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernente modifiche di attuazione già emanate) dispone che «lo *standard* di protezione della fauna è disciplinato con legge provinciale che stabilisce il calendario venatorio

e le specie cacciabili, attenendosi ai livelli di protezione risultanti dalle convenzioni internazionali o dalle norme comunitarie introdotte nell'ordinamento statale».

Non si rinviene infine alcun contrasto con le disposizioni statali sul rilascio e validità dei tesserini venatori delle norme provinciali che, per l'esercizio della caccia nei territori inclusi nella riserva provinciale, prevedono che i cacciatori debbano munirsi di un permesso annuale o d'ospite rilasciato a titolo oneroso dal servizio faunistico provinciale, tenuto altresì conto che anche nella legge n. 157 del 1992 è prevista la possibilità di un contributo a carico dei cacciatori fissato dalle regioni (articolo 14, comma 9).

*Il Ministro senza portafoglio
per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

COSTA

(4 settembre 1992)

CONDARCURI, FAGNI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che gli interroganti sono venuti a conoscenza che, nella bozza di nuovo orario ferroviario che andrà in vigore a fine maggio 1992, il treno 3764/872 Reggio Calabria-Roccella Ionica, Catanzaro Lido, con proseguimento per Roma, terminerebbe la sua destinazione a Roma Ostiense anzichè a Termini;

che questo treno, da sempre esistito, con funzione di collegamento diretto del versante ionico con Napoli, Roma e il Nord, e che attualmente serve anche Formia e Latina per i pendolari, termina la sua corsa a Roma Termini dove tutte le mattine scendono dalle vetture oltre mille viaggiatori, moltissimi dei quali si avviano verso altre pensiline per prendere treni coincidenti diretti a Firenze, Bologna, Venezia, Milano, eccetera;

che tanti altri viaggiatori si avviano, invece, alle sale d'aspetto o sostano per ore sui marciapiedi in attesa dei treni per le loro definitive destinazioni;

che si tratta, per lo più, di emigranti, famiglie di emigranti, lavoratori, studenti: gente che paga il trasporto, che affronta non poche difficoltà come ad esempio una notte in treno, spesso in pessime condizioni per le vetture obsolete e per gli eccessivi ritardi (e da Napoli poi deve dar posto ai pendolari);

che far concludere la corsa del treno suddetto a Roma Ostiense significa non tener conto minimamente dei gravissimi e continui disagi che si vengono a causare a migliaia di persone, costrette a preoccuparsi di come raggiungere Roma Termini per poter proseguire il viaggio;

che tale provvedimento è insensato ed inaccettabile e penalizza tanti cittadini utenti che utilizzano quel solo treno dalla zona ionica per raggiungere Roma e il resto d'Italia,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali siano le reali ragioni che hanno indotto l'ente Ferrovie dello Stato a dirottare il treno 3764/872 su Roma Ostiense, non

ritenendo plausibile la motivazione addetta: «mancanza, a quell'ora di mattina, a Roma Termini, di un binario di ricevimento»;

se l'ente Ferrovie dello Stato abbia tenuto presente il grave disagio che si verrà a creare per la popolazione ionica da Brancaleone a Crotone;

se il Ministro in indirizzo non ritenga importante ed urgente intervenire sulla dirigenza dell'ente Ferrovie dello Stato per far rientrare un provvedimento ingiusto e discriminante per i cittadini della zona ionica, facendo in modo che il treno 3764/872 giunga a Roma Termini ed evitando per lo stesso treno il servizio di pendolarismo da Napoli a Roma.

(4-00075)

(7 maggio 1992)

RISPOSTA. - L'ente Ferrovie dello Stato riferisce che lo spostamento da Roma-Termini a Roma-Ostiense dell'arrivo del treno espresso n. 872 è conseguenza delle limitate capacità ricettive della stazione di Roma-Termini, nella quale si sono resi necessari, nella stessa fascia oraria, ingressi e partenze di treni a lungo percorso, sulle direttrici Sicilia - Reggio Calabria - Napoli - Roma - Firenze, di nuova istituzione o modificati.

Altri provvedimenti di decentramento nella stazione di Roma-Ostiense e Roma-Tiburtina hanno, peraltro, permesso di realizzare un potenziamento dell'offerta globale in arrivo e partenza nel nodo di Roma, nell'interesse dei viaggiatori che giornalmente affluiscono nella capitale.

L'ente Ferrovie dello Stato sottolinea, altresì, che con tale disposizione non era proprio intendimento penalizzare la clientela calabrese, considerata la possibilità, per l'utenza diretta al Nord, di usufruire di collegamenti diretti specifici per Torino e Milano e per le località intermedie di fermata.

Comunque, previe modifiche di orari di altri treni, l'ente Ferrovie dello Stato ha disposto, a partire dalla notte 30 giugno-1° luglio 1992, il ripristino dell'arrivo del treno espresso n. 872 nella stazione di Roma-Termini alle ore 7,42, garantendo così un miglior servizio per la clientela calabrese.

Il Ministro dei trasporti
TESINI

(3 settembre 1992)

DELL'OSSO, AGNELLI Arduino, BONO PARRINO, MURATORE, CANDIOTO, FILETTI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che dalla istituzione del ruolo degli ispettori generali (1° aprile 1990) coloro che vi furono assegnati - ben 15 - per disposizione della Direzione generale del personale, a parte trascurabili incarichi di nessuna utilità giuridica ed istituzionale, sono stati lasciati liberi di risiedere dovunque, anche fuori Roma (Condorelli nel Veneto, Marino

in Romagna, Diana nelle Puglie, Antinoro in Sicilia...), e tenuti ostinatamente fuori dal Ministero e da qualsiasi partecipazione alla vita amministrativa o utilizzazione pratica: ne è prova, da ultimo, la comunicazione di raggiungere le sedi di servizio assegnate recentemente inviata alla residenza degli interessati, anzichè quella che dovrebbe essere la sede di servizio, il Ministero;

che, con la sostituzione del direttore del personale (novembre 1991), il dottor Varanelli, ed altri per proprio conto, ha chiesto più volte di conferire col nuovo direttore, ma sempre invano; stanco di inutili attese, Varanelli consegnò alla segreteria del personale una lettera (26 marzo 1992), con la quale rappresentava la situazione di disagio degli ispettori, perchè potessero in qualche modo essere di utilità;

che il vice direttore, incaricato di ascoltare il predetto funzionario, disponibile per qualsiasi incarico, purchè potesse sedere su una propria sedia ministeriale (lettera del 6 aprile 1992), comunicò che il dottor Varanelli aveva seccato oltre ogni limite e che alla prima occasione sarebbe stato inviato in provincia, con funzioni di provveditore;

che a tali minacce verbali, con lettera del 27 aprile, l'interessato rispondeva che se ciò fosse accaduto il provvedimento sarebbe stato inteso come «gratuita punizione, lesivo di una dignità ed un prestigio conquistati nel corso dell'intera vita, esemplare come funzionario e come cittadino», e che «l'allontanamento da Roma, a 62 anni, fuori della propria casa e famiglia, non avrebbe avuto altro significato che lasciare posto nella dotazione organica ministeriale ai "promuovendi"», più giovani e quindi anche più idonei alle funzioni di prima linea, quale il servizio negli uffici periferici, vista la loro bravura nel vincere il concorso, bravura esercitata invece nell'impegno di restare a Roma, a evitare i disagi della provincia e soprattutto il lavoro e la responsabilità del provveditore, in compiacenti uffici creati sulla carta per l'occasione, ma di fatto inesistenti: basta leggere il verbale del consiglio d'amministrazione per averne la prova;

che la previsione si è realizzata alla lettera: su proposta del direttore del personale, il consiglio d'amministrazione del 29 maggio disponeva una situazione di favore per i promossi di provenienza ministeriale, di cui «nessuno» è stato assegnato in provincia, mentre gli anziani, senza alcuna comunicazione di demerito, sono allontanati da Roma;

che per il dottor Varanelli lo scempio è stato maggiore: non solo assegnato a Potenza, lasciando Campobasso, più vicina a Roma, libera, ma con funzioni di provveditore, elevando a sovrintendente il provveditore in atto di quella località, più giovane e già avviato nella *routine* di conoscenze e di lavoro dell'incarico, peraltro esercitato lodevolmente, si chiede di sapere:

se sia vero quanto sopra riportato;

se le decisioni del consiglio d'amministrazione del 29 maggio non siano una evidente prevaricazione di diritti *ex* articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 e pertanto abuso in atti di ufficio, in quanto intese a favorire alcuni e a lasciare allo sbaraglio quanti, in onestà e dignità, non hanno alle spalle il potente

protettore, fornendo così, nel clima di tanta sfiducia e contestazione per le istituzioni, una ulteriore occasione di discredito per lo Stato, gestito, più che per perseguire la giustizia, per soddisfazioni personali;

se non si ritenga più giusto ripartire i disagi familiari e finanziari equamente tra tutti, disagi sopportati dal dottor Varanelli per ben 14 anni di permanenza in provincia, pur avendo a suo tempo concorso per l'amministrazione centrale, come gli attuali promossi, mentre gli altri ne vengono scrupolosamente esclusi, una volta che l'amministrazione non gli ha mai contestato l'inidoneità alle funzioni di ispettore, per cui il provvedimento attuale, immotivato, si evidenzia come puro abuso;

se non si ritenga ingiustificato il malanimo persecutorio del direttore del personale e del suo vice nei confronti del Varanelli, sul quale, come sugli altri, all'apice della carriera e della dignità si decide con disinvolta leggerezza, ignorandosi il disposto dell'articolo 32 citato, sul quale il Consiglio di Stato ed i TAR hanno costantemente deciso che si applica anche ai dirigenti;

quali provvedimenti si intenda adottare perchè l'anzidetto funzionario sia reintegrato nella dignità che gli compete e comunque sia assegnato a funzioni tuttora vacanti, e che potrebbero essere di suo gradimento, senza che con ciò si nuoccia a nessun altro suo collega, perchè ancora si possa contare sulla sua collaborazione leale e fattiva, come è stato dimostrato in ben 37 anni di lodevole servizio, con soddisfazione di tutti quelli cui la sua azione è stata diretta.

(4-00522)

(8 luglio 1992)

RISPOSTA. - Dagli elementi di giudizio acquisiti in ordine a quanto lamentato con l'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, non pare che il provvedimento di assegnazione del dottor Varanelli alla sede di Potenza - adottato su conforme parere del consiglio di amministrazione - sia da attribuire a malanimo dei dirigenti della Direzione generale del personale di questo Ministero.

Quanto, comunque, alle questioni di merito prospettate, si ritiene opportuno premettere che agli ispettori, tecnici ed amministrativi, in servizio presso l'amministrazione centrale - ammontanti complessivamente ad oltre 100 unità - non è assegnata alcuna stanza personale, sia per la specifica tipologia del servizio ispettivo sia per l'insufficiente disponibilità di spazi nell'ambito della struttura del Ministero.

Va poi chiarito che, nel periodo cui risalgono i fatti lamentati, il nuovo dirigente della Direzione generale del personale, proprio in quanto appena investito del nuovo incarico, risultava impegnato in numerose consultazioni con i responsabili degli altri uffici centrali, con i provveditori agli studi, con i sovrintendenti scolastici e con le organizzazioni sindacali.

Nello stesso periodo, il dottor Varanelli - ispettore amministrativo - non avendo ritenuto di potere attendere il tempo necessario per essere ricevuto dal predetto nuovo dirigente generale, ebbe, tuttavia, non uno ma più colloqui con il dirigente vicario della medesima Direzione.

Nel primo di tali colloqui, al dottor Varanelli fu proposto un vasto programma di attività ispettiva, volta ad acquisire i dati relativi ad un piano di finanziamento di 75 miliardi di lire previsto dalla legge n. 430 del 1991, in materia di edilizia scolastica; tuttavia, l'interessato, pur dichiarandosi disponibile, condizionò l'accettazione della proposta alla preventiva sistemazione in confacenti locali del Ministero.

In un ulteriore colloquio, il dottor Varanelli espresse la richiesta - accolta come indicazione di massima dal vice direttore generale - di poter tornare a dirigere un ufficio scolastico periferico e, preferibilmente - come precisò per iscritto in data 2 maggio 1992 - la sede della sovrintendenza scolastica regionale di Ancona.

Senonchè tale richiesta non potè essere accolta, attesa l'indisponibilità della predetta sede già da tempo assegnata ad un dirigente collocato ultimamente in aspettativa per mandato parlamentare.

Cosicchè, nell'ambito di un ampio movimento di dirigenti dell'amministrazione scolastica, il dottor Varanelli fu assegnato alle funzioni di provveditore agli studi di Potenza, sentito il consiglio di amministrazione il quale, nella seduta del 29 maggio 1992, aderì alla proposta «... di non sguarnire gli uffici dell'amministrazione centrale di personale fornito di elevate esperienze professionali, evitando comunque di trascurare i problemi della periferia laddove essi si pongono con particolare urgenza e gravità».

Nel presentare al consiglio di amministrazione le motivazioni che giustificavano, sotto i vari aspetti, le proposte relative ai passaggi ed alle attribuzioni di funzioni dei dirigenti superiori amministrativi, il direttore generale del personale ebbe, peraltro, a rappresentare la necessità di una più aggiornata revisione delle esigenze funzionali degli uffici sia a livello centrale sia a livello regionale e provinciale, in connessione con la mutata realtà dell'amministrazione scolastica.

In relazione, pertanto, al duplice obiettivo di assecondare, da una parte, le innovazioni funzionali dell'amministrazione centrale e di garantire, dall'altra, la corretta direzione degli uffici periferici, il direttore generale ebbe a prospettare al consiglio ipotesi di revisione dell'organigramma dirigenziale, osservando che il quadro di alcuni movimenti dal centro alla periferia di dirigenti superiori è giustificato dalle specifiche professionalità degli interessati, i quali possono più compiutamente corrispondere alle esigenze di un corretto funzionamento degli uffici periferici, mentre non sarebbero sorretti dalla stessa formazione professionale per l'assolvimento dei nuovi compiti, demandati ai dirigenti superiori da trattenere presso l'amministrazione centrale.

Alla stessa logica di un'ottimale utilizzazione dei dirigenti disponibili è stata ispirata - come precisato dallo stesso dirigente generale - la proposta di passaggi e di attribuzioni di funzioni che investe gli uffici dell'amministrazione centrale, nella quale sono assegnati, in prevalenza, dirigenti superiori che hanno acquisito, nell'ambito di tale struttura, la loro specifica e propedeutica esperienza professionale in attività istituzionali proprie della qualifica di provenienza.

Nel caso specifico del dottor Varanelli, la manifestata insoddisfazione a svolgere le funzioni di ispettore generale e la trascorsa, lunga esperienza di provveditore agli studi, non potevano che risolversi

nell'assegnazione ad una sede delicata, per recente conflittualità sindacale, ed importante quale quella del provveditore agli studi di Potenza, mentre la sovrintendenza scolastica di Campobasso - che l'interessato avrebbe gradito - era pressochè senza personale e senza funzioni in quanto appena costituita e, quindi, non investita della gestione dei concorsi a cattedra.

Resta, ad ogni modo, inteso che il dottor Varanelli, ove ritenga di essere stato illegittimamente danneggiato, potrà pur sempre esperire tutti i possibili mezzi di tutela giurisdizionale.

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

(1° settembre 1992)

GRAZIANI, FAVILLA. - *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* - Per conoscere quali provvedimenti intenda assumere a favore delle zone della Lucchesia colpite dalla recente alluvione e, in particolare, se intenda avvalersi urgentemente, come richiesto dalle amministrazioni locali, dei poteri straordinari conferitigli dalla legge al fine di sospendere i termini delle scadenze relative agli adempimenti tributari e per i protesti cambiari. Gli interroganti sottolineano l'urgenza di un simile provvedimento in ragione della imminente scadenza degli adempimenti tributari.

(4-00344)

(30 giugno 1992)

RISPOSTA. - È all'esame dell'VIII Commissione ambiente della Camera dei deputati il disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 324 (atto Camera n. 1179), con il quale si prevedono interventi urgenti in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 1991 nelle regioni Toscana e Sicilia e di aprile e giugno 1992 nelle regioni Abruzzo, Marche, Molise e nella provincia di Varese.

In quella sede, quindi, sarà valutata la richiesta degli onorevoli interroganti.

*Il Ministro senza portafoglio
per il coordinamento della protezione civile*
FACCHIANO

(13 luglio 1992)

LIBERATORI, BETTONI BRANDANI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che il giorno 12 maggio 1992 sulla ferrovia Sinalunga-Arezzo, in concessione dal 1° marzo 1992 alla Ferroviaria italiana spa di Arezzo, è accaduto un gravissimo incidente, del quale hanno dato ampie notizie tutti i mezzi di informazione d'Italia, incidente che ha avuto come

conseguenze, sul piano umano, tre morti ed oltre sessantasette feriti, di cui sei gravi, e, sul piano materiale, la distruzione completa di due elettromotrici, con l'interruzione del servizio ferroviario per tre giorni circa;

che l'incidente, sul quale indaga l'autorità giudiziaria di Arezzo, è comunque da attribuire ad errore umano, reso possibile dal modello di sistema di controllo della circolazione dei treni in uso sulle due ferrovie aretine, peraltro del tutto simile a quello vigente sulla maggior parte delle ferrovie concesse od in gestione statale esistenti in Italia (dirigente unico e blocco telefonico);

considerato:

che, in particolare ad Arezzo, la situazione è stata aggravata dal fatto che le comunicazioni tra i capitreno ed il posto di dirigenza del movimento sono realizzate attraverso normali linee telefoniche SIP, anziché attraverso l'impianto di radiotelefono che la LFI spa aveva adottato, assai prima del 1987, e che la cessata gestione statale, instaurata dal 27 novembre 1987 al 29 febbraio 1992, ha inspiegabilmente messo fuori uso;

che - come è noto - nelle ferrovie a binario unico, nelle quali si voglia offrire un servizio con una frequenza accettabile, è molto importante poter garantire la sicurezza nelle stazioni di incrocio dei treni mediante l'adozione di Apparatî centrali elettrici ad itinerari (ACEI) collegati con un sistema di blocco automatico;

tenuto conto:

che per installare tali dispositivi nella ferrovia Sinalunga-Arezzo occorrono almeno otto miliardi di lire, assolutamente non previsti nel progetto vincitore del confronto concorsuale indetto dal Ministero dei trasporti sulla base della legge n. 910 del 1986, e che per l'identica sistemazione della ferrovia Arezzo-Stia sono invece necessari circa dieci miliardi, solo in parte previsti dal progetto sopra nominato, al quale però dovrebbero venire apportate le opportune variazioni, privilegiando i problemi della sicurezza (stazioni di incrocio, blocco automatico e passaggi a livello), rinunciando, ove occorra, a parte delle opere civili, atteso che la somma lorda stanziata a suo tempo è pari a cento miliardi;

che la gestione commissariale ha potuto disporre di ingenti somme in conto esercizio (circa 140 miliardi in quattro anni, mentre alla società LFI con la quarta previsione era stata assegnata una sovvenzione annua di lire 8.400.000) e ha proseguito nell'ammodernamento della ferrovia con alcune spese di indubbia utilità e altre di cui non si comprende completamente la finalità e che comunque non appaiono prioritarie,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare per risolvere i problemi sopra descritti, che, come è naturale, interessano un rilevante flusso di pendolari utenti delle due ferrovie in concessione Sinalunga-Arezzo e Stia-Arezzo nonché l'opinione pubblica aretina, evidentemente scossa dal luttuoso evento.

(4-00167)

(22 maggio 1992)

RISPOSTA. - Il regime di circolazione dei treni esercitato con dirigente unico e blocco telefonico, quale quello vigente sulla ferrovia

Arezzo-Sinalunga, è il sistema generalmente adottato in Italia sulle linee locali a scarso traffico ed a semplice binario, sia dalla Ferrovie dello Stato che dalle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa.

Tale sistema che, per le suddette linee ferroviarie, garantisce un buon livello di sicurezza, resta affidato esclusivamente al corretto operato del personale addetto, il quale è tenuto al rispetto di procedure molto rigorose.

Quanto all'impianto di radiotelefono installato circa vent'anni fa dalla LFI, si fa presente che questo è stato impiegato regolarmente anche dalla gestione governativa fino a quando le condizioni di obsolescenza e la impossibilità di effettuare una regolare manutenzione al ripetitore (l'impianto è rimasto di proprietà della concessionaria LFI) hanno costretto, circa due anni fa, la gestione medesima a disporre la disattivazione. In attesa di approvvigionare un impianto analogo più moderno si è fatto ricorso alla rete SIP senza pregiudizio alcuno alla sicurezza della circolazione dei treni.

Per quanto riguarda gli impianti di ammodernamento con apparati centrali elettrici ad itinerari (ACEI) collegati con un sistema di blocco automatico, si precisa che tali interventi, poichè di costo elevato, vengono previsti solo su linee la cui intensità di traffico ne giustifica l'adozione.

Inoltre, l'insufficienza dei finanziamenti condiziona notevolmente l'ammodernamento delle ferrovie con apparati ACEI e blocco automatico, in quanto spesso si rendono prioritari altri interventi urgenti, necessari a garantire la sicurezza e la continuità del servizio, quali quelli relativi alla stabilità della sede o al rinnovo del parco rotabile.

Il finanziamento che il Ministero dei trasporti dispone costantemente per il rinnovo degli impianti fissi e del materiale rotabile delle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa, è quello previsto dall'articolo 10 della legge 8 giugno 1978, n. 297 (fondo comune), peraltro di modestissima entità, considerato che le assegnazioni - effettuate annualmente su parere di un apposito comitato tecnico interministeriale in base alle esigenze delle singole aziende di trasporto - prevedono la cifra di 103 miliardi all'anno per tutte le ferrovie.

In base a quanto sopra, i fondi resi disponibili dalla legge n. 297 del 1978 non consentono di affrontare interventi di radicale ammodernamento degli impianti di segnalamento anche per la ferrovia in esame.

Il programma di interventi di ammodernamento di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, ha previsto un finanziamento di 100 miliardi di lire per la ferrovia di cui trattasi, destinati ad interventi riguardanti la sede, l'armamento, gli impianti di segnalamento ed il materiale rotabile.

A fronte di tale finanziamento, il progetto, presentato dal soggetto risultato affidatario della concessione, prevede interventi soprattutto sulla linea Arezzo-Stia, ivi compresi apparati di sicurezza per un importo complessivo di circa 7 miliardi.

Peraltro è attualmente in corso un riesame del programma di interventi previsto sulla ferrovia, onde prevedere la possibilità di inserire un ammodernamento del sistema di segnalamento anche sulla

linea Arezzo-Sinalunga, nonché al fine di pervenire alla soppressione di un maggior numero di attraversamenti a raso.

Relativamente alle somme (lire 146.300 milioni) assegnate alla gestione governativa nel periodo dal novembre 1987 al febbraio 1992, occorre precisare che una limitata parte delle stesse (lire 45.000 milioni) sono state utilizzate per l'esercizio, cioè per lo svolgimento corrente dei servizi. La parte prevalente (lire 101.300 milioni) proviene per lire 13.000 milioni, dai fondi stanziati, in più anni, con il capitolo 7206 (fondo comune di cui alla legge n. 297 del 1978), mentre lire 88.000 milioni sono state destinate dal commissario governativo a manutenzioni aventi carattere straordinario, talvolta anche con carattere di investimento aggiuntivo.

Tali ultimi interventi si sono resi indispensabili per le condizioni di degrado generalizzato di molti impianti, derivanti dalla cronica carenza dei finanziamenti che, purtroppo, da anni caratterizza il settore delle ferrovie in concessione e in gestione governativa.

Tale circostanza ha impedito un periodico cadenzato intervento sia per quanto concerne la manutenzione ordinaria che straordinaria e, negli ultimi anni, stante anche l'accentuarsi della restrizione delle risorse rispetto ai costi, ha reso assai problematica un'ordinata programmazione e quindi la definizione di una precisa e progressiva scala di priorità degli interventi.

D'altra parte è ovvio che il progressivo contenimento delle esigenze di manutenzione, di ammodernamento e di rinnovo verificatosi in tutte le citate ferrovie, da diversi anni a questa parte, ha sortito l'effetto di far accumulare un complesso di esigenze che il decorso del tempo ha reso via via sempre più urgenti rendendo difficile anche per questa via l'individuazione delle priorità.

È da osservare, altresì, che interventi di manutenzione straordinaria che il commissario avesse voluto avviare, con i fondi resi disponibili di cui si è detto, sugli impianti di segnalamento esistenti sarebbero stati condizionati dalla loro non coerenza con quelli programmati nel quadro della legge n. 910 del 1986 in quanto avrebbero dovuto comportare esclusivamente modifiche di sistemi ormai superati e certo non adeguati alle nuove impostazioni, basate su tecnologie del tutto diverse e incompatibili con quelle del passato.

Si informa, infine, che sono stati avviati interventi su impianti di telecomunicazione e segnalamento per un importo di circa 1.400 milioni di lire.

Il Ministro dei trasporti
TESINI

(3 settembre 1992)

LOPEZ, DIONISI, FAGNI, SARTORI. - *Al Ministro dei trasporti.* -
Premesso:

che esiste un progetto per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità lungo il tratto Roma-Napoli;

che nel progetto originale redatto dall'ente Ferrovie dello Stato il tracciato, nel tratto Pignataro Interamna-Sant'Angelo in Theodice, insisteva su terreni prettamente agricoli e distanti da centri abitati;

che il consiglio comunale di Pignataro Interamna, con atto n. 58 del 25 novembre 1991, ha manifestato opposizione a detto tracciato al fine di «salvaguardare l'attuale assetto ambientale e la vocazione agricola del territorio», confermando quanto già espresso con delibera della giunta municipale n. 100 del 15 aprile 1988;

che, con successiva delibera n. 67 del 28 dicembre 1991, il medesimo consiglio comunale ha adottato una variante al Piano regolatore generale, classificando in zona C1 (residenziale) terreni interessati alla realizzazione della citata linea ferroviaria;

che detti terreni risulterebbero, almeno in parte, di proprietà di Arcangelo D'Alessandro (e/o familiari), sindaco di Pignataro Interamna, gli interroganti chiedono di sapere:

se l'atto di opposizione del comune di Pignataro Interamna abbia determinato l'individuazione di un percorso alternativo a quello indicato nel progetto originale;

se tale percorso alternativo passi nelle vicinanze dei centri abitati (in particolare, delle contrade Cimitero, Mezzanotte, Colle Romano, Guado Moleto, Pioppeto, Ponte San Lorenzo nella frazione Sant'Angelo in Theodice, nel territorio del comune di Cassino);

se i sondaggi geognostici, operati recentemente dalla società Geolab di San Vittore del Lazio (senza la necessaria autorizzazione del comune di Cassino) sui terreni delle contrade suddette, siano finalizzati alla realizzazione del percorso ferroviario alternativo;

se non si ritenga di dover fare luce su una vicenda che, allo stato attuale dei fatti, appare quanto meno poco chiara.

(4-00152)

(22 maggio 1992)

RISPOSTA. - L'ente Ferrovie dello Stato fa sapere di aver affidato in concessione alla società TAV spa la progettazione e la realizzazione della linea ad alta velocità Milano-Napoli.

La società TAV ha, a sua volta, affidato ad Iricav 1, nella qualità di *general contractor*, la progettazione esecutiva, tutt'ora in corso, della tratta Roma-Napoli, sulla base del progetto di massima approvato dalle Ferrovie.

L'ente precisa, inoltre, che nella fase di progettazione esecutiva, il consorzio Iricav 1 ha affidato alla società Geolab l'incarico di eseguire una serie di indagini geognostiche in aree ricadenti anche nei comuni di Cassino e Pignataro Interamna.

In proposito, l'ente fa sapere che sul tracciato del progetto di massima sono stati richiesti fin dal 1988 i pareri dei comuni attraversati secondo quanto previsto dall'articolo 25 della legge n. 210 del 1985.

Nella tratta che interessa anche il comune di Cassino, l'amministrazione comunale di Pignataro Interamna ha formulato parere contrario, reiterato in più occasioni.

L'ente, poi, comunica che nella messa a punto del progetto esecutivo sono state poste allo studio anche soluzioni alternative al progetto

di massima e che le indagini geologiche hanno lo scopo di definire il quadro tecnico all'interno del quale sviluppare tali studi.

In ogni caso, osserva l'ente, il progetto esecutivo dovrà comunque essere sottoposto all'approvazione di tutti gli enti territoriali interessati secondo il disposto dell'articolo 25 della legge n. 210 del 1985 e dell'articolo 7 della legge n. 385 del 1990.

Il Ministro dei trasporti
TESINI

(3 settembre 1992)

SPERONI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Per sapere per quale motivo la carta di libera circolazione emessa a valere sulle Ferrovie dello Stato non venga realizzata in una forma più pratica e meno deteriorabile, quale ad esempio l'analogo documento rilasciato dalle Ferrovie Nord Milano.

(4-00010)

(30 aprile 1992)

RISPOSTA. - L'ente Ferrovie dello Stato precisa che le carte di libera circolazione (CLC) emesse sono di due tipi: uno confezionato in cartoncino e con validità annuale, l'altro confezionato in similpelle e con validità fino a dieci anni.

Per effetto di alcune recenti innovazioni normative, il primo tipo di CLC in cartoncino è stato abolito per il personale ferroviario e mantenuto per i terzi; quello in similpelle è stato reso più snello in quanto non è più necessario apporre al suo interno la marca di convalida annuale, assorbita dal pagamento annuale di un contributo di importo più elevato mediante trattenuta sulla retribuzione.

L'ente fa, altresì, presente che, come dimostra l'esperienza degli ultimi cinquant'anni, le CLC in similpelle hanno caratteristiche di consistenza e di qualità tali da renderle sufficientemente resistenti all'usura del previsto decennio di validità e rispondenti al gradimento dei possessori.

L'ente Ferrovie dello Stato, pertanto, non ravvisa alcun motivo per cui, in luogo delle CLC in similpelle, venga adottato il tesserino plastificato come quello in uso presso le Ferrovie Nord di Milano le quali presumibilmente, al riguardo, hanno fatto una scelta in considerazione anche di diverse esigenze da soddisfare, della propria regolamentazione di rilascio e di validità e del numero dei fruitori del documento.

Il Ministro dei trasporti
TESINI

(3 settembre 1992)

ZITO. - *Al Ministro dei trasporti.* - Per sapere le ragioni per cui l'ente Ferrovie dello Stato ha deciso di spostare dalla stazione Termini

alla stazione Ostiense l'arrivo del treno n. 872 Reggio Calabria-Roma, con grave disagio dei viaggiatori provenienti dalla Calabria che devono proseguire il loro viaggio verso altre destinazioni.

(4-00181)

(29 maggio 1992)

RISPOSTA. - L'ente Ferrovie dello Stato riferisce che lo spostamento da Roma-Termini a Roma-Ostiense dell'arrivo del treno espresso n. 872 è conseguenza delle limitate capacità ricettive della stazione Roma-Termini, nella quale si sono resi necessari, nella stessa fascia oraria, ingressi e partenze di treni a lungo percorso, sulle direttrici Sicilia - Reggio Calabria - Napoli - Roma - Firenze, di nuova istituzione o modificati.

Altri provvedimenti di decentramento nella stazione di Roma-Ostiense e Roma-Tiburtina hanno, peraltro, permesso di realizzare un potenziamento dell'offerta globale in arrivo e partenza nel nodo di Roma, nell'interesse dei viaggiatori che giornalmente affluiscono nella capitale.

Comunque, previe modifiche di orari di altri treni, l'ente Ferrovie dello Stato ha disposto, a partire dalla notte 30 giugno-1° luglio 1992, il ripristino dell'arrivo del treno espresso n. 872 nella stazione di Roma-Termini alle ore 7,42, garantendo così un miglior servizio per la clientela calabrese.

Il Ministro dei trasporti
TESINI

(3 settembre 1992)
